



1.

Regione Puglia

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio 226/A VI Legislatura

D.D.L. N. 36 DEL 21/10/1997

"NORMATIVA IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE"



2.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALL'AMBIENTE SETTORE ECOLOGIA

Relazione sul D.D.L. "Normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale".

Il D.P.R. 12.4.1996 detta norme di "indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22.2.94 n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale" in esecuzione della direttiva del Consiglio 85/337/CEE del 27.6.1985.

Il D.D.L. in oggetto dà completa attuazione al D.P.R. citato, disciplinando anche fattispecie in relazione alle quali il D.P.R. stesso lascia le Regioni libere di nominare o meno (es. art. 1, comma 7, del D.P.R. citato).

Il D.D.L., all'art. 1, elenca le finalità e gli obiettivi che la Regione intende perseguire in sede di Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), in relazione ai vari fattori oggetto di tutela.

In riferimento, poi, alle varie fasi in cui il procedimento di V.I.A. si articola, viene disciplinato:

- il procedimento di verifica inteso all'accertamento della necessità o meno dell'instaurarsi del giudizio di V.I.A. (art. 8);
- il contenuto dello Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.), presupposto per l'instaurarsi del procedimento di valutazione (artt. 9 e 10);
- le varie fasi in cui si articola la procedura di V.I.A. (artt. da 12 a 14) e la disciplina dell'attività di monitoraggio durante e dopo l'esecuzione del progetto (art. 15).

Il D.D.L. assicura l'osservanza dei principi di garanzia dell'informazione, massima trasparenza, pubblicità degli atti e libero accesso di tutti i soggetti interessati al processo decisionale.

Da ultimo, viene sancita la competenza degli Enti Locali in materia di controllo e vigilanza e vengono disciplinati i provvedimenti sanzionatori, in ipotesi di progetto eseguito senza V.I.A. o di inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento medesimo di V.I.A. (art. 17).



- e) Studio d'Impatto Ambientale: studio tecnico-scientifico degli impatti ambientali di un progetto;
- f) Valutazione di Impatto Ambientale: valutazione dell'autorità competente in ordine all'impatto ambientale del progetto proposto;
- g) proponente: il committente o l'autorità proponente, cioè rispettivamente il soggetto privato o pubblico, promotore di un progetto da sottoporre alla procedura di V.I.A.;
- h) autorità competente: l'amministrazione che effettua la procedura di V.I.A.;
- i) associazioni interessate: gli enti, le associazioni, ed in particolare le associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, i comitati interessati della realizzazione del progetto ed operanti nella regione;
- j) soggetto interessato: ogni soggetto pubblico o privato portatore di un interesse inerente alla realizzazione del progetto;
- k) ufficio competente: la struttura organizzativa istituita o designata dalla autorità competente per curare l'espletamento delle attività connesse e strumentali all'effettuazione della procedura di V.I.A.;
- l) soglia dimensionale: il limite quantitativo o qualitativo oltre il quale i progetti elencati negli allegati A e B sono assoggettati alla procedura di V.I.A.

Art. 3


Informazione e partecipazione

- 1. È assicurata, in ogni fase, della procedura di V.I.A., la garanzia dell'informazione e della partecipazione, di amministrazioni, associazioni e soggetti interessati, al processo decisionale relativo alla valutazione dell'impatto ambientale del progetto, secondo tempi e modalità di cui alla presente legge.
- 2. L'autorità competente garantisce lo scambio di informazioni e la consultazione con il proponente.

Art. 4

Elaborazione del S.I.A.

- 1. Lo Studio d'Impatto Ambientale (S.I.A.) è predisposto a cura e spese del proponente, il quale ha diritto di accesso alle informazioni e ai dati disponibili presso gli uffici delle amministrazioni pubbliche.
- 2. Lo Studio d'Impatto Ambientale dovrà avere il seguente contenuto:
 - a) descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;
 - b) descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione della natura e delle quantità dei materiali impiegati;
 - c) descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili;



- e) formulazione della pronuncia dell'autorità competente sull'impatto ambientale, di cui all'art. 13;
- f) effetti della valutazione di impatto ambientale, di cui agli artt. 14 e 15;
- g) attivazione del monitoraggio sulla realizzazione dell'opera e disciplina della vigilanza e dei controlli, di cui all'art. 17.

Art. 6
Ambito di applicazione



1. Sono assoggettati alla procedura di valutazione d'impatto ambientale i progetti di cui all'allegato A.
2. Sono assoggettati alla procedura di valutazione d'impatto ambientale i progetti di cui all'allegato B che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. Per i progetti ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali sono ridotte del 50%.
4. I progetti di cui ai precedenti commi sono assoggettati alla procedura di valutazione d'impatto ambientale anche se costituenti modifiche o integrazioni ad opere già esistenti.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.P.R. 12.4.1996, nelle aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale di cui all'art. 7 della legge 8.7.1986 n. 349 e successive modificazioni ed integrazioni, per le tipologie progettuali di cui all'allegato B la relativa soglia dimensionale subisce una riduzione del 30% anche in aggiunta alla riduzione di cui al precedente 3° comma del presente articolo.
6. La dichiarazione di cui all'art. 7 della citata legge 8.7.1986 n. 349 rimane valida agli effetti della presente legge anche nell'ipotesi di intervenuta cessazione della validità della dichiarazione medesima per trascorso quinquennio, qualora non siano divenuti operativi tutti gli interventi di risanamento, di cui al piano previsto dal già citato art. 7.
7. La disciplina della presente legge non si applica a:
 - a) progetti destinati direttamente a scopi di difesa nazionale;
 - b) interventi disposti in via d'urgenza dalle competenti autorità sia al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e del territorio da pericoli imminenti, sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e della legge regionale 19 aprile 1995, n. 45.
8. Ai sensi dell'art. 1, commi 10 e 11, del D.P.R. 12 aprile 1996, non sono oggetto della disciplina della presente legge i progetti di cui agli allegati A e B, nonché i progetti di modifica, sottoposti a procedura di V.I.A. nell'ambito della competenza del Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.



J.

6. L'autorità competente, sulla base delle caratteristiche e dell'ubicazione del progetto di cui all'allegato D al D.P.R. 12.4.96, si pronuncia entro i successivi 60 giorni, con apposito decreto dell'Assessore all'Ambiente, col quale si dispone:
 - a) l'assoggettamento del progetto alle fasi proprie della procedura di V.I.A.;
 - b) l'esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A., eventualmente anche con prescrizioni per la mitigazione degli impatti o per il monitoraggio nel tempo dell'intervento.
7. In ipotesi di mancata pronuncia entro il termine, il progetto si intende comunque escluso dalle ulteriori fasi della procedura di V.I.A..
8. Ai fini della decisione, le amministrazioni pubbliche interessate al progetto possono fornire d'ufficio pareri all'autorità competente, entro il termine fissato per la presentazione delle osservazioni.
9. L'autorità competente cura la tenuta di un apposito registro nel quale è riportato l'elenco dei progetti per i quali sia stata richiesta la procedura di verifica nonché il relativo esito.
10. Il decreto dell'Assessore all'Ambiente è pubblicato in estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Art. 9
S.I.A. relativo ai progetti

1. I progetti assoggettati alla procedura di V.I.A. sono corredati da uno Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) contenente gli elementi e le informazioni di cui al 2° comma del precedente art. 4.

Art. 10
Definizione concordata dei contenuti del S.I.A.

1. È facoltà del proponente richiedere all'autorità competente l'effettuazione di una fase preliminare volta alla definizione concordata dei contenuti del S.I.A., alla individuazione delle amministrazioni pubbliche interessate oltre che della documentazione e degli elaborati.
2. Il proponente, a tal fine, presenta all'autorità competente relazione nella quale, sulla base di preventiva individuazione degli impatti ambientali possibili, definisce in linea di massima il contenuto ed il piano di lavoro per la redazione del S.I.A..
3. Le attività volte alla puntuale definizione dei contenuti del S.I.A. avvengono in contraddittorio con il proponente e con le amministrazioni locali interessate




20.

- 6. Entro il termine di cui al precedente comma, l'autorità competente acquisisce anche il parere tecnico da parte del Comitato per il V.I.A., di cui al successivo art. 12.
- 7. L'autorità competente promuove contraddittorio tra il proponente e coloro che hanno presentato pareri o osservazioni.
- 8. Il proponente può, prima della conclusione della procedura di V.I.A., uniformare, in tutto o in parte, il progetto alle osservazioni espresse. La richiesta in tal senso all'autorità competente interrompe il termine della procedura che ricomincia a decorrere con il deposito del progetto modificato.

**Art. 12
Comitato per il V.I.A.**

- 1. Il Comitato per il V.I.A. è l'organo tecnico consultivo della Regione nella materia della Valutazione dell'Impatto Ambientale.
- 2. Esso è presieduto dal Dirigente del Settore Ecologia e composto dal:
 - a) Dirigente del Settore Ecologia
 - b) Dirigente del Settore Urbanistico
 - c) Dirigente del Settore Lavori Pubblici
 - d) Dirigente del Settore Sanità
 - e) Dirigente del Settore Forestale
 - f) Dirigente del Settore Cultura
 - g) Dirigente del Settore Rifiuti.
- 3. Le funzioni di segreteria sono esercitate da funzionario in servizio presso l'Assessorato all'Ambiente.



**Art. 13
Valutazione di Impatto Ambientale**

- 1. Su proposta dell'autorità competente, la Giunta Regionale delibera, nei 30 giorni successivi alla conclusione della stessa, in ordine alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.).
- 2. In materia di lavori pubblici la valutazione di impatto ambientale è resa nei termini previsti dall'art. 7, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 3. La deliberazione, a cura dell'autorità competente, è notificata al proponente, comunicata agli enti territoriali ed alle amministrazioni pubbliche interessate ed è pubblicata in estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Un estratto di tale



**Art. 17
Vigilanza e sanzioni**

- 1. Le Province, i Comuni e gli Enti di gestione delle aree naturali protette hanno compiti di vigilanza e controllo sull'applicazione delle disposizioni della presente legge nonché delle prescrizioni contenute nell'atto conclusivo della procedura di valutazione.
- 2. Nell'ipotesi di progetti realizzati senza l'effettuazione della procedura di V.I.A. in violazione della presente legge, la Regione, attraverso l'Assessorato ai LL. PP., dispone la sospensione dei lavori in attesa delle risultanze della procedura di V.I.A.. In caso di inerzia del proponente è esercitata azione risarcitoria per danno ambientale ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
- 3. Nei casi in cui il progetto è realizzato in parziale o totale difformità dalle prescrizioni contenute nell'atto di Valutazione di Impatto Ambientale, ovvero nell'atto conclusivo della procedura di verifica, ovvero il progetto realizzato è sostanzialmente difforme dal progetto e relativa relazione di cui al comma 2 del precedente art. 8, la Regione, attraverso l'Assessorato ai LL.PP., previa eventuale sospensione dei lavori, diffida il proponente ad adeguarsi alle prescrizioni. Il provvedimento di diffida stabilisce i termini e le modalità di adeguamento. Qualora il proponente non si adegui a quanto stabilito nella diffida, l'autorità competente revoca la Valutazione di Impatto Ambientale ovvero l'atto conclusivo della procedura di verifica e promuove azione risarcitoria per danno ambientale ai sensi della normativa di cui al precedente comma.



[Handwritten signature]

14.

Allegato B

**Elenco delle tipologie progettuali
di cui all'art. 6, comma 2, della legge**

Agricoltura:



- a) cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ha;
- b) iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ha; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ha;
- c) impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: 40.000 posti pollame, 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg) 750 posti scrofe;
- d) progetti di irrigazione per una superficie complessiva ai 300 ha;
- e) piscicoltura per una superficie complessiva oltre i 5 ha;
- f) progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ha.

Industria energetica:

- a) impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW.

Lavorazione dei metalli:

- a) impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume;
- b) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora;
- c) impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
 - laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
 - forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 KJ per maglio e allorché la potenza calorifera è superiore a 20 MW;
 - applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
- d) fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;
- e) impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;
- f) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno;
- g) impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m³;
- h) impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di



- b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ha; progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ha;
- c) impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone;
- d) derivazione ed opere connesse di acque superficiali che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al minuto o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al minuto secondo;
- e) interporti;
- f) porti lacuali e fluviali, vie navigabili;
- g) strade extraurbane secondarie;
- h) costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 1.500 metri;
- i) linee ferroviarie a carattere regionale o locale;
- j) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o simili linee di natura simile, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto passeggeri;
- k) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 Km;
- l) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare;
- m) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di modifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale;
- n) aeroporti;
- o) porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli indicati nella lettera h) dell'allegato A, nonché progetti d'intervento su porti già esistenti;
- p) impianti di incenerimento e di trattamento di rifiuti urbani ed assimilabili con capacità superiore a 10 t/giorno, e stazioni di trasferimento, con capacità superiore a 20 t/giorno;
- q) impianti di incenerimento e di trattamento di rifiuti speciali di capacità superiore a 10 t/giorno;
- r) centri di stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali con potenzialità superiore a 30.000 m³;
- s) discariche di rifiuti urbani ed assimilabili;
- t) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti;

Altri progetti:

- a) campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha, centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m³ o che occupino una superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati;
- b) piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore;



[Handwritten signature]



SD

REGIONE PUGLIA

**ASSESSORATO BILANCIO/RAGIONERIA/FINANZE
SETTORE RAGIONERIA
UFFICIO IMPEGNI**

All'Assessorato AMBIENTE
SETTORE ECOLOGIA

SEDE

Alla Segreteria della Presidenza
della Giunta Regionale

SEDE

↓ All'Ufficio Legislativo della G.R.

SEDE

Alla Segreteria della Giunta
Regionale

SEDE

Prot. n° 20/P/3849 /U.L. del 30 SET. 1997

OGGETTO: S.D.D.L. : AMB/SOL/97/0001 'NORMATIVA IN MATERIA
DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE'

(L.R. 17/77 art. 20 comma 4 - regolamento D.G.R. 395/94 artt. 4 e 6).

Si restituisce, in allegato, lo Schema di Disegno di Legge in argomento, munito del visto di questo Settore

IL CORDINATORE
(Dr. Carlo SICILIANI)

Int. 10/1069/CGS
02.10.97



28.7

REGIONE PUGLIA

ALLEGATO "C" D.G.R. 395/94

ASSESSORATO BILANCIO - RAGIONERIA - FINANZE

SETTORE RAGIONERIA
UFFICIO AA. GG. E SEGRETERIA

Settore proponente:

D.D.L.: "Normativa in materia di VIA"

REFERATO TECNICO

(art. 20 L.R. 1777 modif. dalla L.R. 993)

Spesa prevista e fonti di finanziamento:

Capitolo/i di Entrata:

Capitolo/i di Spesa:

Spesa riferita al presente bilancio:

Spesa riferita ai bilanci futuri:

(con indicazione dell'eventuale termine di efficacia degli effetti della legge)

Note: Il disegno di legge in questione, dettando norme procedurali in materia di VIA, non comporta né prevede oneri finanziari a carico del bilancio regionale -

Dirigente Settore/Ufficio

Parere del Settore Ragioneria:

Nulla osta in ordine a quanto sopra rappresentato

Parere negativo per:

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla II Commissione

Consigliare il 28.10.94

Dirigente Settore/Ufficio

